

## REGOLAMENTO

## PER L'ATTIVITÀ DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE E PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

\_\_\_\_\_

#### Articolo 1.

Istituzione del Garante del diritto del detenuti e delle persone private della libertà personale.

È istituito il "Garante dei diritti dei detenuti o delle persone private della liberto personale", di seguito denominato "Garante".

# Articolo 2. Oggetto, finalità e principi

Il presente Regolamento disciplina la nomina, i requisiti, le funzioni del Garante secondo l'ordinamento, giuridico in materia di riconoscimento e garanzie dei diritti inviolabili dell'uomo e della sua dignità, anche quando si trovi in condizione di detenzione e di privazione della libertà personale.

## Articolo 3. Nomina e durata

- Il Presidente a seguito di avviso pubblico nomina il "Garante".
- L'incarico ha durata sino alla scadenza naturale del mandato Presidenziale e può essere rinnovato un'unica volta.
- Il Garante esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore.
- Il Garante può essere revocato dal Presidente, anche su richiesta del Consiglio provinciale per gravi motivi connessi al l'esercizio delle sue funzioni.

# Articolo 4. Requisiti ed incompatibilità

- 1. I requisiti per la nomina del "Garante" sono:
- a) cittadinanza italiana e residenza nella provincia di Benevento;
- b) comprovata formazione e competenza nel campo della tutela dei diritti umani e delle scienze giuridiche;
- c) esperienza nell'ambito delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena;
- d) riconosciuta integrità, obbiettività ed indipendenza;
- 2. Il "Garante" non può ricoprire cariche istituzionali anche elettive. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica nonché della professione forense. Inoltre il Garante non può avere rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza, e affinità, fino al terzo grado con amministratori provinciali.

# Articolo 5. Funzioni

#### Il Garante:

a) promuove, a favore delle persone private della libertà personale, domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio della provincia di Benevento, compatibilmente con la condizione di restrizione, l'esercizio dei

- diritti, la partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi provinciali, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla culture, all'assistente, alla tutela della salute, allo sport;
- b) promuove iniziative finalizzate alla sensibilizzazione della comunità civile sul tema dei diritti delle persone private della libertà personale e sull'esigenza di garantire loro dignità e trattamenti improntati al senso dell'umanità:
- c) favorisce il coordinamento di soggetti operanti nel campo della promozione delle iniziative di cui alla lettera a) e b);
- d) promuove, con le Amministrazioni interessate, intese utili all'espletamento delle sue funzioni, anche attraverso visite periodiche nei luoghi di detenzione, svolte in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria;
- e) assume, rispetto a segnalazioni che riguardino violazioni di diritti e prerogative delle persone private della libertà personale, le iniziative necessarie a salvaguardia del diritti fondamentali della persona umana, anche ricercando e richiedendo ulteriori informazioni alle Autorità competenti interessate, dei protocolli d'intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche 'attraverso visite ai luoghi di detenzione.

#### Articolo 6.

## Relazione agli Organi della Provincia

Il Garante riferisce al Presidente e al Consiglio Provinciale per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative ed interventi ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.

#### Articolo 7.

## Organizzazione

L'Ufficio del Garante in relazione alle funzioni attribuite e all'attività svolta, si avvarrà del supporto di una struttura organizzativa che sarà individuata successivamente con provvedimento degli uffici competenti. II Garante, quando necessario, può inoltre avvalersi senza oneri per 1a Provincia, di esperti da consultare su specifiche tematiche, della collaborazione di Associazioni, centri studi e ricerca che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione, della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale nonché di ogni altra forma di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle funzioni.

## Articolo 8.

#### Gratuità dell'incarico

Il Garante non percepisce alcuna indennità o compenso, svolgendo la sua attività a titolo gratuito.